

24 SETTEMBRE 2007

**SEMINARIO DEI GIUDICI DELL'ESECUZIONE
IL NUOVO PROCESSO ESECUTIVO:
ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI E PRASSI A CONFRONTO**

IV^ SESSIONE

Dr. Ferro: ...l'attività che sta conducendo e i nessi che si presentano rispetto al processo esecutivo. Di seguito finiremo le sessioni mattutine con Salvatore Sajia e Giovanni Fanticini in materia di liberazione dell'immobile pignorato sia dal debitore che, appunto, dai cosiddetti terzi, proroghiamo la sessione e quindi comprimiamo un po' lo spazio del pranzo e così recuperiamo i tempi di questa mattina. Il professor Stefano Zan, come di consuetudine in altre sessioni, si presenta da solo e quindi spiega le attività che sta conducendo, prego

Dr. Zan: Grazie Massimo. Chi sono? A parte Stefano Zan, e perché sono qui, innanzitutto chi siamo, perché sono qui anche con Giorgia Campagna, collaboratrice, e alcuni di voi hanno incontrato prima dell'estate altri miei collaboratori, sono, siamo il centro per l'organizzazione management e l'informatizzazione degli uffici giudiziari, nato un anno e mezzo fa, che ha sede presso la fondazione... dell'Università di Bologna dove già da alcuni anni seguivamo la fattibilità del processo civile telematico, abbiamo gestito e coordinato i sette Tribunali pilota di cui qualcuno probabilmente sa qualcosa, in particolare in questa

fase stiamo seguendo il processo esecutivo e fallimentare sulla base di un protocollo d'intesa che è stato realizzato lo scorso anno, primavera, tra il Ministero della Giustizia e la associazione bancaria italiana con l'idea, che credo sia comune anche a questo consesso, di vedere se e come è possibile rendere più efficienti, efficaci, veloci e incisivi le procedure esecutive fallimentari. Sarò brevissimo perché non voglio togliere spazio al programma già intenso, da questo punto di vista ricordo che i tratti essenziali di questo progetto sono sostanzialmente tre, uno è l'aggiornamento messo a punto, riformulazione dei software relativi ad esecuzione fallimentari, in modo da renderli compatibili col processo civile telematico, che vuol dire sostanzialmente trasmissione di tutti gli atti tra i vari attori organizzativi interessati, con il massimo di interoperabilità, quindi non solo una questione interna al Giudice e Cancellerie ma le relazioni con l'esterno voi sapete quanto sono rilevanti e importanti, e tutta una serie di aggiustamenti tecnici che non vi sto a illustrare per non annoiarvi ma comunque, diciamo, di qui a sostanzialmente otto - nove mesi dovremmo avere i nuovi software assolutamente aggiornati. Una seconda parte, che credo possa interessare parecchi tribunali, riguarda il caricamento dei dati pregressi relativamente, ovviamente, al nuovo software e la parte che seguo io più direttamente è la messa a punto di uno o più modelli organizzativi che, in concomitanza ovviamente col nuovo software, utilizzando le poten-

zialità del software, possano rendere, diciamo, appunto, più efficaci le procedure. Diciamo che il progetto è limitato per questa prima tranche, che dovrebbe durare un paio d'anni, è iniziata il primo giugno l'attività, dovrebbe riguardare i 14 tribunali più grossi, a memoria tutti e 14.. Milano, Monza, Torino, Verona, Padova, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Bari, alcuni colleghi sono già stati visitati o da me o dai miei collaboratori, quindi.. L'idea di fondo, comunque, l'investimento grosso voluto dal Ministero, e in accordo con... su questo, è quello di procedere il più rapidamente possibile ad una diffusione totale di questa cosa. Quindi, mi limiterei a questo, dopodiché' chiunque voglia ulteriori informazioni può chiedere a me o alla Giorgia, o scrivendoci per e-mail, etc., vorrei però sottolineare il perché siamo qui, visto che di solito andiamo nei Tribunali, facciamo le interviste, guardiamo, osserviamo. Siamo qui perché, vedete, abbiamo una convinzione profonda, siccome è nostro obiettivo procedere alla diffusione più rapida possibile di modalità ottimali, e su questo credo che convergiamo, c'è un dato che è estremamente chiaro ed è che la qualità della procedura dipende dallo sviluppo delle conoscenze, vi salto tutta la letteratura che c'è dietro, ce n'è molta ma voglio proprio essere breve, noi abbiamo due livelli di intervento, il primo è quello che in termine tecnico organizzativo si chiama delle comunità di pratica, e cioè quell'insieme di conoscenze che si sviluppano in

loco nell'interazione tra i diversi attori, e voi sapete che questo fa sì che come minimo ciascun Tribunale per larga misura è diverso da qualsiasi altro, c'è una conoscenza ideosincratica che si sviluppa in loco, che è fatta dalle relazioni con l'ambiente, l'abbiamo sentito in maniera molto chiara, con gli avvocati, coi curatori, etc. etc. Le forme più elevate, evidenti di comunità di pratica, per esempio, sono date nell'esperienza che molti dei presenti conoscono che è quella degli osservatori, che per altro noi stiamo seguendo sempre come centro, gli osservatori quando creano protocolli d'intesa creano degli accordi negoziati su come ci si comporta, si spera per il meglio, almeno l'aspirazione è quella, e tra i tanti osservatori che stiamo monitorando i protocolli, tra l'altro abbiamo anche una ricerca insieme a Giorgio Costantino sul monitoraggio degli osservatori, voi sapete, non so se Verona è presente, non la vedo, Verona credo sia l'unico osservatorio che ha fatto un protocollo specifico sulle esecuzioni, e quindi è un dato interessante. Quindi, da un lato noi abbiamo lo sviluppo di conoscenze locali, di conoscenza pratica, di conoscenza tacita, non è solo la conoscenza della dottrina, ma dall'altro la dimensione fondamentale è quella della comunità professionale, comunità professionale è la comunità degli esperti che a livello come minimo nazionale, ma a seconda delle professioni anche internazionali, sviluppano e creano conoscenze ed è, mi pare, quello che.. Questo è un dato che vorrei sottolineare, e poi chiudo, per-

chè in termini di diffusione noi dovremmo giocare sulle due dimensioni, orizzontale del territorio e verticale della comunità professionale, comunità professionale che sta facendo una cosa, quello che voi state facendo in questi giorni, che è di estremo interesse, per usare linguaggi, diciamo, più di gergo mio e non vostro, sta lavorando sulla qualità, sta lavorando su una cosa fondamentale che sono gli standard di prestazione, gli standard professionali. Io ho anche l'avventura di far parte dal 2002 del gruppo misto, CSM e Ministero sul monitoraggio dei flussi giudiziari, quel famoso documento del 2002, che è stata la cosa più bella che ha fatto Grupo, poi si è addormentato, chiudeva con un'idea molto precisa: non è possibile trovare indicatori precisi, univoci di prestazione ai Magistrati, il numero delle sentenze, per intenderci, però non è neanche possibile che non esistano standard di riferimento. Allora, gli standard sono il prodotto della professione. Allora, il dato vero è che tutti i momenti associativi, anche questa è sociologia delle professioni, hanno due valenze, una che è quella, tra virgolette, di tipo sindacale che rivendica il proprio dominio, il proprio campo, i propri paletti, i propri interessi corporativi o meno, ma questo, e l'altra è quella di qualificazione della professione nel merito. Ora, mi pare, per l'osservazione che faccio del vostro mondo da un po' di anni, che la dimensione associativa, quella, diciamo, più sindacale, quella più istituzionale, investa molto di più sulla componente sindacale che non

su quella professionale. Il dato interessante, non da oggi, da quello che precede oggi, è che si sta definendo, si sta cominciando a definire un percorso di qualificazione professionale e guardate che il percorso di qualificazione professionale da un lato è importante perché definisce gli standard, voi rivendicate sempre e giustamente la vostra piena autonomia, il cittadino rivendica la piena autonomia di essere trattato allo stesso modo, comunque in ogni caso allo stesso modo, perché sennò questo.. E questo lo si fa con gli standard. Qual è la caratteristica degli standard professionali? Che gli standard professionali vengono definiti dalla comunità di pari mentre nella rappresentanza istituzionale o meno scattano di fatto nella delega meccanismi di rappresentanza, e quindi in qualche modo di gerarchia, qui sono tutti uguali, giovani, vecchi, sud, nord, grandi, piccoli, sono tutti uguali perché sono tutti poi in trincea il giorno dopo, fanno tutti le stesse cose con gli stessi poteri e le stesse capacità, etc., è quindi in questo contesto che la professione gruppo di pari definisce standard, che diventano vincolanti non perché c'è la circolare del CSM, non perché c'è l'ordine del Ministero, non perché.. Ma perché la professione di comune accordo definisce che questo è il modo più opportuno, corretto e giusto di fare la cosa. Allora, siccome questa è la componente verticale della comunità professionale, io e i miei, proprio per l'obbiettivo che abbiamo con questo lavoro, siamo estremamente interessati non solo ad osservare ma

laddove possibile a collaborare proprio perché se l'obbiettivo è quello della diffusione noi dobbiamo giocare comunque sui due piani. Il nostro progetto per la diffusione prevede l'apertura di veri e propri cantieri perché in loco devi realizzare le condizioni di interazione con tutte le professioni, coi curatori, avvocati, periti, etc. etc., però se non giochiamo su questi due aspetti, locale e nazionale, comunità di pratica e comunità professionale, non credo che andremo molto lontano, se invece riusciamo a lavorare su questo credo che le possibilità si moltiplicano di avere i risultati. Sono stato brevissimo, potrei..

Dr. Ferro: Posso fare una domanda? Che è pertinente spero con il senso anche di questo incontro. Quali sono gli accorgimenti di tipo metodologico che il tuo gruppo di lavoro pensa di proporre o ritiene comunque che siano da adottare per evitare che ennesime ipotesi di informatizzazione centralistica, e quindi rigida, non abbiano quella capacità di adattamento sia a dei percorsi normativi che cambiano spesso in questo settore, sia a dei contesti che sono il frutto di fattori che non sono sempre replicabili in altre realtà e che quindi hanno generato nel passato dei rifiuti in blocco di esperienze centralistiche di informatizzazione perché non trovavano accoglimento e le peculiarità locali da un lato e la adattabilità del prodotto di gestione allo sviluppo normativo o anche semplicemente alle tendenze interpretative, questo senza che tu mi dia una risposta di dettaglio, ma in termini generali, cioè, c'è questa consapevolezza, perché in

Italia.. Al limite rinuncio al pranzo purchè questa sessione venga fatta, però questo è un punto importante, perché qui siamo in presenza, lo voglio dire anche per coloro che sono entrati alla spicciolata, e quindi scusate l'understateman mio in particolare, ma, insomma, con cui il clima colloquiale può mascherare l'importanza anche delle persone. Stefano Zan, e lo dico alla fine, è una persona che ci segue, cioè, segue gruppi vari di Magistrati, di gruppi associativi, di correnti o non, CSM, Ministero, da anni, e ha bucato un po' la nostra attenzione conquistando e dimostrando scientificamente che noi sappiamo commensurabili, ovviamente questa dimostrazione è accaduta nella testa di un tot di persone, non dell'intera Magistratura, cioè un tot di persone, a fronte di una serie di modelli comportamentali, di tipo organizzativo, di funzioni, che non sono di Magistratura ma che replicano alcuni comportamenti della Magistratura, si è resa conto che l'autonomia del Magistrato, l'indipendenza del Magistrato non è equivalente ad una natura sacerdotale della professione, quindi ha accettato un po', ed è stato il primo passo, di farsi misurare, farsi conoscere, e poi ha capito che tutti i comportamenti, laddove convergono in prassi che sono ripetitive, danno luogo a volumi di atti, e quindi a quantità che sono misurabili in termini di tempi, di reattività, di efficienza, etc., e questo è stato un altro passo, poi è chiaro che.. Ha fondato una rivista, un gruppo di lavoro, è ingaggiato professio-

nalmente, qui lo è a titolo del tutto gratuito, ovviamente, ed amichevolmente

Dr. Zan: No no, sono pagato dal progetto! (ride)

Dr. Ferro: sei pagato dal progetto, allora ho sbagliato, non sei pagato da noi insomma

Dr. Zan: non da voi ma..

Dr. Ferro: allora quello che lui sa bene, e quindi potrà anche costruire momento di frizione laddove ci si troverà su altri campi a confrontarsi, quello che sa bene è che il rifiuto di determinati tribunali al prodotto centrale, al prodotto ministeriale, con il quale per la prima volta lui collabora, perché non era in questa orbita, è dato dal fatto della sua incapacità, come dicevo prima, di adattarsi al contesto, di adattarsi al percorso normativo. Per cui in Italia abbiamo questa straordinaria varietà, questo straordinario pluralismo organizzativo per cui entra una società in un Tribunale, un'altra si affianca, un altro ancora, che rendono possibili quei percorsi di riorganizzazione dell'ufficio che alcuni magistrati vogliono. A livello centrale abbiamo invece un ostracismo nei confronti di queste esperienze locali perché non sono a loro volta nazionali. Allora, qui dieci anni fa il ragionamento era, anche i più prudenti dicevano "no, non faccio nulla perché aspetto che ci sia un prodotto centrale, mi fido, aspetto che ci sia un'esperienza centrale, duttile e governabile ma che sia omogenea, quindi aspetto di farla, non so, a Varese, perché inutile che la faccia qui e sia diversa da quella di Catania, o aspetto di farla a Catania ed

aspettiamo da Roma che..". Dieci anni dopo anche quelli più prudenti hanno cambiato idea perché hanno visto che l'esperienza centrale non è in grado, per scelte di fondo, tante scelte di fondo, di riuscire ad adattarsi, arriva tardi, etc. etc., quindi si sono acconciati ad esperienze di intesa, di collaborazione, di negoziabilità, come tu le chiami nel tuo gergo, interne all'ambiente in cui lavoravano, quindi ecco la Planet Com che entra a Monza, per cui quando a me, e tu sai insomma chi sono le persone con cui si litiga, si dice "Bisogna aspettare il progetto.." io dico: ma, scusa, a Monza tu clicchi, hai la perizia online, ma non solo a Monza, anche altrove, dove entrate a Planet Com, è un confronto che è formidabile che lascia sul campo che cosa? Una diversità di organizzazione che però va a scapito di quella qualità del lavoro e di quella efficienza che molti Giudici vorrebbero fare. Allora, posto tutto ciò, ci sono gli anticorpi, anche connessi a queste esperienze negative di centralismo un po' autoritario, mancanza di pluralità di idee..

(intervento incomprensibile)

Dr. Ferro: tu non sei il responsabile, né il responsabile della direzione dei sistemi..

Dr. Zan: Appunto, non sono né il ministro, né il capo dipartimento, né il direttore generale dei sistemi informativi e neanche il direttore dei lavori di questo progetto responsabile della parte informatica, io sono responsabile organizzativo ma non mi sottraggo alla risposta. Qualcuno prima o poi scriverà la storia

dell'informatizzazione della giustizia, etc., che è abbastanza curiosa, come molte cose che succedono nel mondo della giustizia. Direi che ci sono tre elementi che dovrebbero in qualche misura garantire rispetto alle preoccupazioni che hai espresso, beh, il primo elemento è che la costruzione del software si avvale e si è avvalsa, perché devono terminare i lavori nei prossimi giorni, la definizione dei requisiti del software etc. si avvale di un gruppo a livello ministeriale composto da una decina di Magistrati, di cui uno è presente in sala, e due o tre dirigenti di Cancelleria di quelli ritenuti capaci, etc., e che quindi, diciamo, su questo versante, poi chi fa parte del gruppo può dirlo meglio di me, io sono andato a salutarli solo perché era una roba molto più tecnica, però hanno lavorato e hanno lavorato sui vari aspetti. Secondo luogo, a differenza di quanto avvenuto in passato, siamo riusciti a imporre una visione, come posso dire, per certi aspetti minimalista rispetto a chi voleva fare il software perfetto che non arriva mai perché tanto ti cambiano la legge, cambia questo, cambia quest'altro, insomma, l'importante è che ci siano i fondamentali, poi grandi spazi di elasticità. Terzo elemento, e questa è la prima volta che succede, noi siamo in interazione continua con i produttori di software, e quando dico "noi" dico noi che facciamo analisi organizzativa e che raccogliamo le specificità locali. Si è già fatta riunione la settimana scorsa dove tutto il problema dell'interoperabilità da un lato e del recupero delle cose che funzionato

già in altri contesti esiste, quindi questi sono paletti consistenti. Ce n'è uno meno nobile, di paletto, ma che forse potrebbe essere più efficace di quegli altri, è che Planet Com non esiste più, è stata comprata da Aste Immobiliari, che è Delabi, che è il finanziatore di questo progetto, quindi l'integrazione fra le varie cose è di fatto molto più consistente, con un riconoscimento di cosa fa uno e cosa fa l'altro, delle dimensioni, etc., per cui, diciamo, quella competizione che era figlia di soluzioni localistiche che sono tipiche dei processi di informatizzazione e di organizzazioni non governate fortemente, quella fase lì, diciamo, dovrebbe essere superata, quindi questi elementi dovrebbero.. Tra l'altro una delle prossime scadenze che abbiamo sarà proprio quella di un seminario ristretto ma tra tutti gli operatori, tutti gli interlocutori per fare, ancora prima della stesura definitiva del software, una verifica, in ogni caso il software poi verrà testato nei diversi cantieri, quindi..

Dr. Ferro: Grazie a Stefano Zan

(applausi)

Dr. Ferro: proseguiamo i lavori con Giovanni Fanticini e Salvatore Sajia sulla liberazione dell'immobile

Dr. Fanticini: Allora, abbiamo pensato di fare, se il tempo ce lo consente, una breve carrellata sui risultati del questionario, anche per darvi un'idea di quelle che sono le risposte con qualche grafico illustrativo, i dati poi saranno commentati da Salvatore, i dati principali, e individuare alcune questioni principali

da trattare con voi, da sviscerare, che sono: il Giudice può scegliere se emettere l'ordine di liberazione o quando emettere l'ordine di liberazione, l'altro problema è dell'ordine di liberazione nei confronti del terzo, questione interessante, magari se troviamo il tempo, dell'ordine di liberazione nel giudizio di divisione trascurando un pochino i tempi di emissione dell'ordine di liberazione perché salvo che per una risposta, che ci pare non proprio soddisfacente, in linea di massima tra l'ordine di liberazione, l'udienza 569, e il momento dell'aggiudicazione bene o male ci stiamo quasi tutti. Venendo ai dati, il 19% di quelli che hanno risposto, e sono 43 le risposte arrivate al quesito sulla liberazione, ritiene che il Giudice abbia anche una facoltà di scegliere l'an dell'ordine di liberazione, non solo quella di scegliere il quando. Come vi dicevo, trascuri un pochino se l'ordine è emesso prima dell'udienza 569 o dopo, la maggioranza di noi, lo dice il terzo grafico, ritiene che sia opportuno emetterlo anche dopo

Dr. Fontana: la grafica più di tanto non rende, vai a voce

Dr. Fanticini: allora, molti ritengono che l'ordine di liberazione possa essere emesso dopo l'udienza di 569 per svariate ragioni e comunque la maggioranza lo ritiene prima dell'aggiudicazione. Solo in un piccolo, una piccola risposta, che però sarà commentata in seguito, è quella dell'ordine di liberazione che viene emesso solo su specifica richiesta dell'aggiudicatario dopo l'aggiudicazione dell'immobile, e su questo batteremo. L'ordine molti lo emettono anche prima

dell'udienza di 569 nel caso in cui sorgano difficoltà particolari fondamentalmente costituite dalle difficoltà che frappongono il debitore a far accedere lo stimatore, e era quello di cui parlavano le colleghe in precedenza. Sull'ordine di liberazione nei confronti, qui adesso esagera, sull'ordine di liberazione nei confronti del terzo, nessuno ritiene che il Giudice non possa mai ordinare, disporre la liberazione nei confronti del terzo, quasi tutti sono d'accordo sul fatto che in caso di occupazione sine titolo il Giudice possa disporre la liberazione, quasi tutti in caso di contratto di locazione o assimilati, successivi al pignoramento, dispongono la liberazione, le questioni più spinose riguardano il cosiddetto canone di locazione vile, e quindi un contratto apparentemente opponibile alla procedura ma stipulato a canone, perché anteriore, stipulato a canone vile, e il dibattutissimo problema dell'assegnazione della casa coniugale oggi familiare. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ordine di liberazione.. Ah, scusate, per quanto riguarda l'ordine di liberazione nel giudizio di divisione, un folto numero di colleghi, adesso sto cercando dov'è il grafico, ritiene che possa essere dato anche prima del decreto di trasferimento nell'ambito del giudizio divisorio, anche se la maggioranza -non riesco a trovare il grafico- anche se la maggioranza ritiene che l'ordine di liberazione nel giudizio divisorio possa essere disposto solo con il decreto di trasferimento, quindi siamo a 76% e 24%. Sulle modalità di esecuzione-

ne dell'ordine di liberazione, la stragrande maggioranza, 93%, ritiene che debba essere eseguito con le forme del 605 e seguenti, quindi con la procedura per rilascio, un 7% di quelli che hanno risposto, invece, sostiene che possa essere eseguito direttamente a mezzo della forza pubblica da parte del custode. Siamo spaccati a metà sulle possibilità che il custode ha di agire autonomamente o sulla necessità di essere assistito da un difensore, il 51%, il 49%, ma poco cambia, la metà ritiene che il custode possa fare non solo il precetto ma anche tutte le attività successive della procedura per rilascio, altri ritengono che debba essere assistito, l'altra metà ritiene che debba essere assistito da un procuratore. Le spese legali sostenute dal custode sono di regola prese da somme disponibili nella procedura, questo perché di regola la liberazione si svolge quando l'immobile poi è andato già venduto, quindi ci sono già delle somme disponibili anche se qualcuno ritiene di porle direttamente a carico del creditore. Alcuni ritengono che debbano essere anticipate, ed è un 15% dei rispondenti, dall'aggiudicatario se l'ordine emesso, ho scritto dopo la liberazione, in realtà è dopo l'aggiudicazione, e quindi pongono le spese della liberazione a carico dell'aggiudicatario. Grande sensibilità nei confronti dei problemi dei soggetti che occupano l'immobile, soprattutto se portatori di handicap o invalidi, siamo più sensibili ai portatori di handicap che ai minori, vedo, e quindi il custode ha un incarico di avvisare i servizi sociali quando ci

sono delle situazioni di disagio. Solo una piccola parte di noi ha risposto che il custode non avvisa mai i servizi sociali. Sull'annosa questione delle cose mobili che all'esito della liberazione da persone restano all'interno del fabbricato, molti, il 55% ritiene che debba essere l'ufficiale giudiziario a nominare un custode, il quale poi provvede alla vendita, all'asporto, alla vendita, allo smaltimento, mentre un buon 40% ritiene che sia direttamente il Giudice dell'esecuzione a dare disposizioni in proposito. Una piccola parte, è una risposta che ho aggiunto perché non era contemplata nel questionario, ma sono arrivate risposte in questo senso, ritiene che si debba adottare il sistema della mora credendi con successiva vendita, e questa mora credendi debba essere fatta o dal custode o dall'aggiudicatario a seguito dell'aggiudicazione del bene

Dr. Sajia: io direi di partire proprio dalla questione dell'andamento della emissione dell'ordine di liberazione, perché credo che di fronte alla chiarezza dell'attuale dettato normativo quel 19%, se non erro, dei colleghi che hanno risposto, credo, senza ovviamente voler dare patenti a nessuno, quindi con la massima chiarezza ed umiltà, mi accingo a dire che probabilmente questo 19% dei colleghi, vorrei sentirne qualcuno se è presente, probabilmente sconti una resistenza di tipo culturale, perché credo che il dato lasci poco spazio, cioè, è chiaro che in base all'attuale dettato normativo l'ordine di liberazione va emesso al più tardi al momento dell'aggiudicazione, per cui non re-

sta spazio, a mio avviso, al Giudice sulla possibilità del se o non emettere l'ordine di liberazione. Vorrei proprio sentire qualcuno dei presenti che ha risposto sulla prima opzione, sul quesito numero uno per cercare.. Prego

Intervento Enrico Astuni: Tribunale di Torino. Nei confronti del debitore non c'è dubbio che vada emesso sempre, la questione se emettere l'ordine di liberazione, forse dobbiamo limitare, dobbiamo dire anche in quali condizioni si può valutare se emettere oppure no l'ordine di liberazione, per esempio, c'è un titolo sicuramente opponibile

Dr. Sajia: scusami se ti interrompo, stiamo dando per scontato che la domanda, lo si riporta anche nella rubrica della domanda, immobile occupato dall'esecutato, quindi il caso è immobile occupato.. Ne parleremo dopo per la questione del terzo

Dr. Fanticini: io qui ho riassunto, chiedo scusa, ho riassunto per ragioni grafiche ma il quesito era: se l'immobile è occupato dall'esecutato ritieni che il Giudice può scegliere se emettere o non emettere l'ordine di liberazione, può scegliere soltanto quando emettere l'ordine di liberazione? Quindi chiedo scusa per aver riassunto forse troppo però il questionario parlava di se

Dr. Sajia: ci sono altri interventi?

Dr. Fontana: leggendo i questionari io mi sono reso conto che c'era una dissociazione tra l'affermazione di principio sull'an e poi una risposta successiva in concreto, perché qualcuno.. Molti di quelli che hanno detto

"secondo te.." lasciamo perdere la problematica del terzo, che quella è una problematica interpretativa, non è un problema dell'an, è di ampiezza dell'istituto, c'è questo 19% che ha detto "no, il Giudice può emetterlo e non emetterlo", poi ci sono le quattro fasi temporali, quando si arriva alla quarta fase di chiusura, che c'è una domanda che dice "il Giudice lo emette all'atto dell'aggiudicazione se non lo ha emesso precedentemente", buona parte di quelli che avevano dato la risposta in astratto sull'an di un certo tipo poi alla fine sbarrano lì, quindi alla fine o forse la domanda non era chiara o forse non c'era una perfetta chiarezza, ancora sistematizzazione concettuale del.. Circa la metà di quelli che hanno dato quella risposta sull'an in concreto poi alla fine dicono che è sempre obbligatorio, quindi io credo che molti abbiano dato la risposta sull'an con riferimento alla fase della pronuncia dell'ordinanza di vendita, dando per..

Dr. Sajia: Però abbiamo un 14% di colleghi che ritengono che l'ordine viene emesso a seguito dell'aggiudicazione solo su specifica richiesta dell'aggiudicatario

Dr. Fontana: infatti, questa è l'altra risposta, ma alcuni di quelli, non è che tutti..

Dr. Sajia: Intendo sottolineare, Roberto, scusami, che probabilmente questo ci conferma il fatto che questa opzione sconta delle resistenze di tipo culturale, o problemi organizzativi alle spalle piuttosto che, immagino, una esegesi approfondita, ecco, intendevo sottolineare proprio questo dato perché visto che lo

scopo di questo seminario è quello di giungere, per quanto possibile, a dei punti condivisi, vorrei capire se siamo tutti d'accordo che la possibilità, il Giudice di scegliere se o non emettere l'ordine nei confronti dell'esecutato c'è oppure no, perché se siamo tutti d'accordo evidentemente possiamo anche scontare una cattiva formulazione, o comunque non chiarissima formulazione del quesito, altrimenti vorrei capire se alla base ci sono altre ragioni che hanno spinto una fetta, per quanto non maggioritaria, comunque significativa dei colleghi, cioè uno su cinque, a ritenere che questa opzione non sia percorribile, quindi potremmo concludere su questo aspetto, se siamo d'accordo tutti, che in realtà il Giudice ha l'obbligo di emettere l'ordine di liberazione in ogni caso al più tardi al momento dell'aggiudicazione

Dr. Fontana: però questo come interagisce col discorso sulla nomina del custode? È questo il punto

Dr. Sajia: ecco, e ci arrivavo, ci arrivavo, ci arrivavo. Ecco, è chiaro che.. Vorrei spendere qualche secondo su questo aspetto perché è chiaro che l'ordine di liberazione è in un certo senso un corollario della nomina del custode, cioè, nel momento in cui il legislatore, recependo nella sostanza queste prassi virtuose sperimentate in varie parti d'Italia con soddisfazione e successo, è chiaro che fornisce al Giudice dell'esecuzione uno strumento che il Giudice dell'esecuzione, diciamo tra virgolette, ha il dovere di utilizzare e comunque può utilizzare e può farvi ricorso tranquillamente. È chiaro che l'ordine di li-

berazione, in realtà, è un momento dirompente nella gestione della singola procedura esecutiva, perché è vero che la nomina del custode, in un certo senso, accende i riflettori ex latere debitoris sulla procedura, perché il debitore si rende conto per la prima volta che c'è una procedura esecutiva, che corre rischio che altre persone siano interessate al suo immobile, ma per l'esperienza mia personale, per quello che può valere, posso assicurare che è il momento della notifica del precetto e dell'ordine di liberazione che segna il discrimine temporale in cui il debitore si rende veramente conto che sta perdendo l'immobile e quindi lo spinge, nella misura in cui ne sia capace, cioè nella mia esperienza, in circa il 50 - 60% dei casi, lo spinge ad attivarsi per andare a transigere il suo debito. È chiaro che questo elemento ha un effetto deflativo enorme sul nostro carico, e mi riferisco evidentemente soprattutto alle procedure pendenti, cioè alle procedure vecchie, anni '80 - '70, nel mio caso del '62, in cui sono morti sia il creditore che il debitore, quindi, al di là della battuta, è uno strumento straordinario che ci consente di arrivare ad un effetto deflativo importantissimo. Quindi, se noi metabolizziamo il concetto che si tratta di strumenti che ormai ci sono offerti, *expressis verbis*, direi, dal dettato normativo, e sono strumenti che hanno un effetto deflativo enorme, è chiaro che nella misura in cui ci poniamo il problema della efficienza, e quindi della deflazione del ruolo, possiamo benissimo attingervi, quindi utilizziamo

questi strumenti per arrivare a degli effetti concreti, a nessuno di noi piace buttare sul marciapiede, per usare un'espressione forte, la categoria del povero debitore, è chiaro, però è anche vero che questo ordine, come diremo, va graduato, cioè, non va eseguito immediatamente. Nelle prassi in cui funziona normalmente bisogna intendersi bene, non è che il debitore si trova dall'oggi al domani sul marciapiede, normalmente intanto si utilizza questo effetto psicologico importantissimo, che è quello della, come dire, della discovery, potremmo utilizzare questo termine, cioè di andare a scoprire che in realtà sto perdendo l'immobile, ma non mi trovo dall'oggi al domani sul marciapiede, intanto viene fatto un primo accesso dall'ufficiale giudiziario, etc., quindi viene graduato, cioè in sostanza si tratta di anticipare la liberazione dell'immobile in modo tale che nella normalità dei casi il debitore verrà concretamente estromesso dall'immobile soltanto a vendita avvenuta, cioè, meglio, ad aggiudicazione avvenuta, è questo quindi un primo passaggio importante, perché comprendo bene che possano esserci delle resistenze di tipo culturale, psicologico, etc., per cui a nessuno di noi piace in realtà andare a fare un po' macelleria sociale nel territorio in cui operiamo, però se ci poniamo il problema dal punto di vista dell'efficienza della deflazione del carico che deriva, che evidentemente ha delle ricadute anche sulla nostra responsabilità personale in termini di legge Pinto, direi che possiamo cogliere a piene mani que-

sta opportunità che la legge ci dà, non so se vuoi aggiungere qualcosa

Dr. Fanticini: sì, volevo aggiungere qualcosa, infatti il dato, poi, che è il grafico qui a sinistra, ci dice che non è che l'ordine di liberazione viene emesso così a capocchia, l'ordine di liberazione viene emesso tempestivamente prima dell'udienza 569, o anche subito dopo, o anche nel corso di questa, in caso di famoso debitore non collaborante, ma la maggioranza di noi ritiene che possa essere in qualche modo premiato il debitore collaborativo con una permanenza all'interno dell'immobile. Su questo mi preme rilevare però che c'è una risposta, l'ordine emesso dopo l'udienza 569 e dopo il primo tentativo di vendita, primo tentativo inteso come vendita senza incanto più vendita con incanto. Attenzione perché l'ordine di liberazione ha anche un effetto nei confronti dei terzi interessati all'acquisto dell'immobile perché sfido chiunque a dire "ma io poi non so qua quando sarà liberato, se sarà liberato, da chi sarà liberato", mettiamoci nell'ottica che quelli che vanno a vedere l'immobile non sono degli avvocati, dei magistrati, sono il quisque de populo che è interessato a quell'appartamento con autorimessa e quindi un ordine di liberazione messo per iscritto dal Magistrato prima della partecipazione alla gara sicuramente ha un effetto nei confronti dei potenziali acquirenti diverso. Per mia prassi personale cerco addirittura di ottenere la liberazione prima della gara perché.. quando in pratica il debitore non può più salvare l'immobile neanche

con la sospensione del 624 bis perché i 20 giorni non ci sono neanche più, perché in questo modo chi va a vedere l'immobile la settimana precedente o i 10 giorni prima della gara lo vede già libero e non vede il debitore coi suoi tre figli dentro, cioè, lo dico da padre di famiglia, perché comunque nell'ottica io stesso mi troverei in difficoltà a dire: ecco, vado a partecipare ad una gara e butto questi sulla strada, il problema è che se non ce li butto io ce li butta qualcun altro, e questo però scoraggia dei potenziali offerenti dal partecipare ad una gara. Sul momento dell'emissione dell'ordine di liberazione vi dico un'altra cosa, che manca forse nei questionari, perché non sarebbe stata una risposta a quiz, che è come viene strutturato l'ordine di liberazione, perché io per esempio lo strutturo, e ho visto anche qualche altro collega, come ordina, io lo ordino nell'udienza del 569, la liberazione, però non autorizzo l'occupazione dell'immobile, ne ordino la liberazione entro il, di modo che ho un periodo di tempo in cui posso calibrare e posso anche dare il tempo al debitore di conciliare, chiudere, trovare un qualche sistema per salvare l'immobile o rimanere dentro; altri, invece, attendono che sia il custode dopo l'udienza del 569 che segnala al Giudice quando è arrivato il momento di liberare l'immobile o perché aggiudicato o perché si è prossimi all'aggiudicazione, quindi chiedo anche a voi quali sono le modalità di emissione di questo ordine. Sono andato oltre, quelle

sono l'ordine nei confronti del terzo, scusate, sono andato..

Dr. Fontana: volevo aggiungere una cosa, perché questo rispetto a tutte le prassi giudiziarie sicuramente è l'istituto più innovativo, cioè nel senso che il discorso del rinnovo, delle modalità di pubblicità è il primo che si è generalizzato, il discorso sulla custodia è il primo che.. Il secondo che è atteso a generalizzarsi, sicuramente l'ordine di liberazione è quello.. È l'ultimo arrivato, per quanto Bologna avesse iniziato molto tempo fa, e questo perché? Indubbiamente ci sono delle problematiche organizzative, gestionali, perché poi tutto è molto affidato all'operatività degli ufficiali giudiziari, ed è inevitabile che il Giudice in qualche modo, in quanto quello che tira le fila, deve fare un discorso con l'ufficio degli ufficiali giudiziari, ed è un aspetto, quindi una problematica che ognuno di noi la deve gestire. L'altra problematica è la nostra sensibilità, perché il timore, e vi assicuro che questo è stato il nostro primo timore, è quello di spingere sul tasto dell'efficienza in un modo che possa sembrare indice di una insensibilità ai risvolti sociali legati comunque alla procedura. Premetto che ci sono dei casi in cui non c'è in gioco i risvolti sociali, che sono una minoranza, però vanno affrontati, in cui è in gioco la credibilità dell'istituzione giudiziaria, cioè, quando anche a Monza è capitato che qualche soggetto più o meno malavitoso o più o meno maleducato ed arrogante minacciasse il perito o minacciasse

il custode, si è ottenuta la liberazione immediata subito, cioè, tanto per intenderci, questo è un esempio che ho fatto più volte, allora, noi abbiamo nel territorio di Monza la realtà Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e via dicendo dove c'è la presenza sul territorio di criminalità organizzata, cioè, si chiama Andrangheta con nomi e cognomi e via dicendo, allora è chiaro che quando sono stati coinvolti soggetti protetti o inseriti, in prima battuta subito hanno cominciato a manifestare, e lì c'è stato un discorso da parte mia molto chiaro col Comando della Compagnia dei Carabinieri, subito, in 24 ore è stata data la liberazione, è stata eseguita, è stato un segnale fortissimo, quindi sgombrato con alcuni segnali forti le situazioni patologiche, e era importante in un territorio, perché è chiaro che se non si toccavano alcuni personaggi poi non si era credibili ad andare.. Ecco, e lo stesso metro l'abbiamo usato con qualche soggetto perfettamente inserito socialmente ma che si riteneva inattaccabile perché era un professionista, ed anche lì segnale fortissimo, in 24 ore è stata data esecuzione. Ora, sgombrato il campo dai casi patologici di questo tipo, è chiaro che noi avevamo un problema di sensibilità sociale, e allora il ragionamento che abbiamo fatto è stato questo, prima di tutto un conto è emettere l'ordine di liberazione e un conto poi è l'esecuzione concreta, perché c'è una sfasatura temporale che non pregiudica la possibilità del debitore di giocare tutte le sue carte per evitare l'atto espropriativo e quindi in que-

sta prospettiva è un dato di stimolo, non lo mette in concreto nella strada. In secondo luogo, se noi non mettiamo in moto il procedimento di liberazione dell'immobile, e l'immobile viene venduto, questo soggetto dovrà uscire dall'immobile, ma questi sei mesi che gli abbiamo regalato in più quanto li ha pagati lui? Benissimo, noi ce li abbiamo i dati di Monza, noi a Monza vendevamo gli immobili ad un 35 - 40% in media anche di meno sui valori di mercato, ed oggi abbiamo, anche perché abbiamo un sistema di pubblicità che è molto più efficiente di quello delle stesse agenzie immobiliari, abbiamo dei valori di vendita, adesso parlo di Monza, in realtà sono a Milano ma ovviamente in questa esperienza mi immedesimo.. Abbiamo dei valori pienamente in linea e talvolta superiori al mercato, perché non c'è il meccanismo della gara nell'agenzia, etc. etc., quindi lo stesso immobile che ha, diciamo, un valore di 200.000 euro, con le regole di prima, senza questi accorgimenti che non era solo l'ordine di liberazione a monte ma era la custodia, ma diciamo l'ordine di liberazione, si vendeva a 120.000 e adesso si vende a 210.000, facciamo un esempio, allora voi ritenete che è atteggiamento di sensibilità sociale regalargli a quello sei mesi, otto mesi di occupazione dell'immobile facendoglielo pagare 70 - 80.000 euro, un terzo del valore dell'immobile? Cioè, qui secondo me è un atteggiamento di reale attenzione ai diritti che va al di là anche della percezione che il debitore, in quel momento di difficoltà del suo appannamento, non capisce, per-

chè il debitore, come quelli che vengono in prefallimentare, che sono in buona fede, sono convinti che ogni giorno che gli regali in più chissà cosa capita, che gli risolvono i problemi della vita, poi guarda caso, perché sono in buona fede, sono quelli che sicuramente poi falliscono, no? Allora ecco che anticipare la prefallimentare, qui faccio dei collegamenti ma è lo stesso ragionamento, non è un indice di insensibilità: voi volete distruggere le imprese, e via dicendo, anzi, conserviamo i valori. Lo stesso ragionamento è rispetto ad un istituto di questo tipo, cioè, emettere l'ordine di liberazione, eseguirlo immediatamente solo in casi particolari, eseguirlo dopo l'aggiudicazione, in concreto anticipare la liberazione dell'immobile di soli 6 mesi e far sì che tendenzialmente coincida col pagamento del prezzo, non abbiamo arrecato nessun danno al debitore perché il tempo che passa tra quando il debitore percepisce la vicinanza della liberazione e il tempo in cui si esegue comunque è un arco temporale di 6 mesi, cioè invece di saperlo il giorno dell'aggiudicazione o il giorno del decreto di trasferimento lo sa 6 mesi prima, quindi lui ha tempo di organizzarsi e, anzi, in quel momento può ancora trattare, se lo viene a percepire il problema quando ormai hanno venduto non ha neanche più tempo di trattare coi creditori, ma soprattutto si realizza il valore di mercato del bene, e questo si tutela il debitore, dopodiché, detto questo, ci sono ovviamente le problematiche organizzative, allora si costruisce un percorso di ufficiale

giudiziario, via dicendo, ma vi assicuro che in realtà nell'esperienza monzese saranno stati emessi, non so, 2 - 3.000 ordini di liberazione nell'arco di qualche anno, benissimo, la statistica vuole, proprio perché c'è una gestione secondo linee guida ben precise, che sarà stato nel 10% dei casi si è arrivati all'esecuzione coattiva effettiva, perché negli altri casi in realtà l'opera di convincimento da parte del custode, i due o tre accessi dell'ufficiale giudiziario ha fatto sì, l'intervento, perché poi abbiamo convocato gli assessori di due o tre Comuni più importanti, Monza, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, me ne ero occupato io a fargli il discorso "nelle situazioni di criticità dovete darci una mano ed intervenire", noi come procedura ci siamo fatti carico, nel costo della procedura, cioè, se dobbiamo ordinare la liberazione, tre notti di albergo le può anche mettere dentro la procedura, però la procedura non può sostituirsi poi all'assessorato dei servizi sociali, e abbiamo fatto anche un piccolo protocollo con le amministrazioni comunali, insomma, vedete che in questo modo non solo non c'è un atteggiamento di sensibilità sociale ma il Giudice diventa regista di un processo, chiaro che va a sfiorare l'amministrazione, questo potrebbe, come dire, urtare contro il nostro abitus mentale, qui chiudo, voi sappiate, questa è la mia convinzione, che il legislatore potrebbe anche scegliere di attribuire al Giudice solo funzioni giurisdizionali in senso stretto, in tutti i campi, e questa è la scelta di altri ordina-

menti, allora queste problematiche sono lasciate all'autorità amministrativa, il legislatore italiano ha deciso di far fare al Giudice dell'esecuzione, non solo al Giudice della cognizione diritti in caso di opposizione, ma anche al Giudice dell'esecuzione, come fa il Giudice tutelare, etc. etc., allora è inevitabile che una dimensione amministrativa gestionale di mediazione dei conflitti degli interessi entri nell'attività del Giudice, e non è improprio il fatto che il Giudice se ne faccia carico perché se non se ne fa carico vuol dire che prescinde da criteri di razionalità tecnica e via dicendo, fa solo il giurista in senso stretto e poi la situazione gli sfugge, non governa il processo e gli sfugge di mano. Quindi, come vedete, sull'ordine di liberazione si gioca una visione più generale, secondo me, come in altri argomenti, del ruolo del Giudice, come si muove il Giudice quando ha a che fare con dimensioni gestorie, questo tipo di riflessione era tipico di chi ha fatto il Giudice fallimentare, perché era ontologico, però la problematica è esattamente, secondo me, la stessa

(intervento incomprensibile)

Dr. Fontana: allora, esperienza monzese, poi chiudo e mi sono giocato il mio intervento in questa sessione anche nel pomeriggio, esperienza monzese, l'ordine di liberazione viene emesso contestualmente all'ordinanza di vendita, entro 20 giorni dall'ordinanza di vendita viene la notifica dell'ordine di liberazione con l'atto di precetto, l'emissione.. in qualche modo la notifica dell'atto di precetto dell'ordine di libera-

zione è già anticipata da un colloquio.. Cioè, che c'è stata prima tra il custode.. il custode ha già preparato anche il debitore cosa significa, dopodiché' la palla passa agli ufficiali giudiziari, il tempo tecnico dell'ufficiale giudiziario per dare attuazione, o un ordine di liberazione, è circa 6 mesi, questo abbiamo concordato con gli ufficiali giudiziari, 6 mesi, in quei 6 mesi l'ufficiale giudiziario si gioca, si programma almeno due accessi, okay?

Intervento Francesco Cottone: in linea di massima sono d'accordo. Ho qualche perplessità che deriva forse dall'osservazione di alcune dinamiche che ruotano attorno agli ordini di liberazione. Un primo punto: nessun dubbio sulle dimensioni patologiche, e nessun dubbio che le dimensioni tanto più patologiche sono tanto più necessitano di un intervento immediato. Come accade in altre realtà anche nella nostra realtà abbiamo notato una grande sensibilità sia delle forze di Polizia che dell'Unep, degli ufficiali giudiziari, nell'eseguire, per altro in queste condizioni, gli articoli di rilascio e gli ordini di liberazione in tempi relativamente brevi, siamo riusciti a liberare case di cura in 48 ore, quindi con lo spostamento dei malati, proprio perché era un'affermazione forte, di una società che rivendicava un'ineseguibilità in termini reali del provvedimento, gli abbiamo dimostrato che era perfettamente eseguibile, questo ha un, sotto il profilo pedagogico della procedura esecutiva e della credibilità dell'istituzione, una fortissima ricaduta. Ho qualche perplessità sull'emissione

dell'ordine di liberazione tra virgolette a vuoto, nel senso che perde un pochino di efficacia l'ordine di liberazione, nella mia esperienza l'ordine di liberazione, se emesso, viene sempre eseguito, e questo il custode ha il dovere di dirlo al debitore esecutato, eseguito coattivamente, nel senso che l'ordine di liberazione non è una cosa che sta lì e che avvia un procedimento che ha i tempi di riflessione per favorire un certo tipo di attività, è non una sanzione ma è una necessità della procedura, questo ovviamente prima del momento necessario, siamo d'accordo che all'ordinanza di aggiudicazione consegue l'emissione dell'ordine di liberazione. La perplessità che ho è questa, anche perché abbiamo notato che nelle dinamiche delle procedure esecutive, parlo prevalentemente delle procedure esecutive a carattere individuale puro, cioè laddove non c'è una dimensione imprenditoriale alla base, molte volte un 30 - 40% dei casi c'è una tendenza al riacquisto da parte dell'immobile da parte di una realtà comunque vicina a quella del debitore esecutato, lecita, probabilmente anche eticamente favoribile, nel senso che nell'ambito della trasparenza della procedura di aggiudicazione va bene. Ho la paura, il sospetto che una scelta a tappeto sull'ordine di liberazione di questo genere favorisca in realtà soluzioni stragiudiziali della procedura esecutiva che non siano da spingere, che sono quelle della vendita stragiudiziale del bene con la rinuncia dei creditori alla procedura esecutiva, estinzioni contestuali si chiama questo istituto che a me non

piace per nulla perché diventa estorsione contestuale nella maggior parte dei casi, cioè che si spinga il debitore esecutato a liquidare il bene al di fuori della procedura di vendita, che è più garantista, a mio avviso stesso, della procedura di mercato, nel senso che i debitori hanno una convinzione intima: che venderlo privatamente convenga di più, non è vero, sono d'accordo con Roberto Fontana. Venderlo all'asta spesso conviene molto di più che venderlo nel libero mercato

Dr. Fontana: soprattutto in condizioni di difficoltà..

Intervento Francesco Cottone: anche se sono convinto che per quei debitori marginali, che non hanno più nient'altro, non facciamo un regalo al debitore a venderlo ad un prezzo più alto ma facciamo un regalo al creditore, nel senso che il debitore che non ha più nulla non ha più nulla da perdere, che lo vendiamo a 200, a 250, a 260..

Dr. Fontana: no, però guarda che noi abbiamo una percentuale di restituzioni alte eh

Intervento Francesco Cottone: sì, ma non sarà mai solvibile per quell'altra parte di debito, è un soggetto ormai..

Dr. Fontana: noi abbiamo una percentuale di restituzioni alte

Intervento Francesco Cottone: quindi ho solo questa perplessità in linea di massima, ho finito, era solo questa poi sostanzialmente la riflessione, sulla fase successiva, seppure la norma ci dice "salvo che l'aggiudicatario lo esoneri", almeno in via pragmatica a Roma, non vedendo sotto questo profilo, abbiamo

scelto invece di scrivere in ordinanza di vendita che il.. O meglio, più che in ordinanza di vendita, di dare un'istruzione al nostro custode già nominato nelle procedure, per cui leviamo il diritto transitorio, di muoversi soltanto se l'aggiudicatario lo sollecita, quindi.. Proprio per evitare..

Dr. Fontana: ma gli ufficiali giudiziari poi che tempi si danno? Cioè, stringi i tempi agli ufficiali giudiziari in questo modo, no?

Intervento Francesco Cottone: di norma anche noi siamo tra i 6 e gli 8 mesi per l'esecuzione del provvedimento, che è lungo, però forse il problema andrebbe risolto in termini di coordinamento sull'esecuzione dell'ordine contenuto nel decreto di trasferimento, cioè garantire l'aggiudicatario in termini di eseguibilità del titolo decreto di trasferimento più che di ordine di liberazione, forse lì andrebbe fatta una riflessione con gli ufficiali giudiziari dicendo: non siamo nel fantastico mondo degli sfratti, siamo nel fantastico mondo di un ordine giudiziale contenuto lì, per cui cerchiamo lì di far sì che la procedura esecutiva, che veramente non può più avere nessun momento patologico, si esegua non con due accessi, che non servono a nulla, può andare direttamente con la Polizia l'ufficiale giudiziario, e già lo sa, che vada, a quel punto veramente non c'è più scusa

Dr. Fontana: c'è un problema di forze, di numero di ufficiali giudiziari

Dr. Fanticini: c'era Franco De Stefano dietro di te che voleva dire una parola

Intervento Franco De Stefano: sempre per sfatare un po' il mito di essere il braccio armato dei creditori, macellai sociali, etc. etc., la stessa norma come riformata, che legittima una prassi monzese, ma anche di altrove, di ordine di liberazione, spesso necessitati anche dalla assenza di collaborazione degli altri organi giudiziari, la stessa norma consente di premiare o di salvaguardare proprio le situazioni più bisognevoli di tutela, cioè l'autorizzazione all'abitazione del debitore, significa cioè non tollerare proprio le situazioni a cui il debitore continua a ritrarre indebitamente un vantaggio, perché se non ci abita vuol dire che o lo ha locato, o ci esercita una attività o comunque sfrutta il bene al di fuori del controllo del Giudice dell'esecuzione, quindi io direi che al di là dell'ordine di esecuzione che si emette, tanto si sa che non si esegue, sono d'accordissimo, in certi ambienti è come suicidarsi, cioè tuonare senza eseguire, si può molto valorizzare l'aspetto positivistissimo della norma di prevedere l'autorizzazione a che cosa? All'abitazione del debitore che naturalmente ci abitasse da prima del pignoramento, da noi si affittavano ai parenti che andavano poi ad abitare al momento per dimostrare che il nucleo familiare era numeroso, cioè, io valorizzerei anche in questo caso il tenore letterale della norma che impone l'ordine ma dà la facoltà al Giudice di salvare proprio le situazioni più gravi

Intervento Barbara Perna: Tribunale Santamaria Capua Vetere. Allora, domanda semplice, sempre lo stesso, sono ri-

petitivo, però voi, cari, che vendete tutto, a noi che non vendiamo se non il 50% ci dovete rispondere, io.. Condivido, io l'ordine di liberazione lo emetto solo quando lo devo eseguire perché a Santamaria basta una volta che capiscono che è per finta e ho finito di lavorare, quindi purtroppo questo sistema di Roberto da me non funziona, quindi noi li usiamo, li emettiamo con una strategia di altro genere, ora non c'è tempo di spiegarvelo, ma la mia domanda è: io mi metto a ordinare liberazioni di immobili a palla, cioè, tipo, immaginatevi un intero paese, Casal di Principe, dove sono tutti camorristi, Roberto, no uno che tu vai dalla Polizia, cioè, da me sono tutti camorristi! Cioè, che io gli libero l'immobile a quello, e se ne va, ci sono tutti i cugini, i fratelli e gli zii intorno, ma chi se lo compra?! Cioè, per finire di essere sparati al primo giorno che arrivano lì

Dr. Fontana: quello non è un problema di ordine di liberazione

Intervento Barbara Perna: questo per dire che l'ordine di liberazione.. Questo è l'unico istituto che io non riesco ad accogliere, ad abbracciare in maniera completa della riforma perché non è una soluzione per gli immobili invendibili

Dr. Fanticini: aggiungo una cosa rispetto a quello che dice Roberto, perché Monza è vista a distanza anni luce, anche da me, rispetto a quello che è Reggio Emilia, anni luce di distanza anche rispetto a Reggio Emilia, cioè, l'ordine di liberazione a Reggio Emilia non è emesso a vuoto, cioè, intendiamoci, cioè io

all'udienza del 569.. Cioè, non è lo emetto così.. Io emetto l'ordine di liberazione calibrato sulle difficoltà, esempio: martedì scorso, udienza 18 settembre, ho messo in vendita degli immobili per le gare di gennaio, fissando la gara a gennaio davanti al notaio, io ho emesso degli ordini di liberazione alcuni alla scadenza del periodo natalizio, perché c'era dentro il poveretto con i due figli di due anni e di tre anni e li ho lasciati dentro per il periodo di Natale perché sono buono, però l'ordine di liberazione a quella data il custode giudiziario, perché io ritengo che debba avvalersi di un difensore, mi chiederà la nomina di un legale il quale notificherà l'ordine di liberazione con formula esecutiva e relativo precetto, poi nulla vieta che il debitore il 7 di gennaio porti al custode giudiziario, che nel frattempo ha cercato di convincerlo a sfruttare le vacanze di Natale anche per fare un trasloco, porti le chiavi direttamente al custode giudiziario, e in molti casi questo è avvenuto, però in altri casi dove c'è dentro lo scapolone di 35 anni che aveva già rotto le scatole quando era andato il geometra per fare la stima dell'immobile dicendo che lui non capisce per quale ragione dobbiamo vedere casa sua, l'ordine di liberazione è a fine ottobre, e a fine ottobre il custode chiederà la nomina di un legale che andrà. Sui tempi, il problema dei tempi è anche quello degli ufficiali giudiziari. La ragione per cui nomino un legale del custode, qui però andiamo ad una risposta ad un quesito successivo, è perché gli avvocati che

nomino sono tutti avvocati giovani abbastanza agguerriti e aggressivi i quali stanno alle caviglie degli ufficiali giudiziari fino a quando non riescono ad ottenere la liberazione, vanno sul posto, sono sempre presenti, cercano di risolvere anche problematiche giuridiche sulle quali un custode magari non professionista, quindi come per esempio l'IVG, non ha, sulle quali non ha dimestichezza, e quindi a Reggio di medio la liberazione coattiva, quando ci arriviamo, coattiva nel senso che il debitore dopo il secondo accesso non riporta le chiavi, avviene in primo accesso bonario, secondo accesso cattivo con la forza pubblica, medico legale, se non ci sono situazioni particolari, se ci sono minori o portatori di handicap, terzo accesso, in un caso siamo arrivati al quinto, di media liberiamo in tre mesi, con l'ufficiale giudiziario, procedura per rilascio

Dr. Sajia: volevo aggiungere che in realtà non è un ordine dato per finta, cioè, non è.. Vorrei..

Dr. Fanticini: io dicevo la differenza rispetto a Monza (intervento incomprensibile)

Dr. Sajia: no no no, intendo.. Banalizzo la questione ma per intenderci, l'ordine non è dato per finta, cioè, io non scherzo nel momento in cui ordino la liberazione dell'immobile, è chiaro che, come si diceva prima, stamattina, si tratta di graduare anche l'intervento del Giudice sulle realtà concrete, non mi sogno lontanamente di raggiungere il livello di perfezione, di efficienza che è raggiungibile a Monza, ciò non significa che io non possa prendere il nucleo centrale

del modello per utilizzarlo nella mia realtà, quindi è chiaro che la liberazione, il primo accesso per la mia esperienza posso dire che funziona, il primo accesso dell'ufficiale giudiziario, per eseguire la liberazione dell'immobile, pur sapendo che il custode non lo eseguirà, non lo porterà a compimento immantinente, in ogni caso ha un effetto deflativo che già mi soddisfa. È chiaro che se poi, per esempio, mi ritorna deserta la seconda gara e con la presenza del debitore, e a quel punto il ruolo fondamentale del custode che mi dice "Giudice, con quelli dentro non venderemo mai", a quel punto eseguo, ma qui si riporta il problema ad una..

Dr. Fontana: ..che c'era un'esecuzione contro un personaggio legato ad un clan..

Dr. Sajia: sì, e' chiaro che lì abbiamo eseguito perché non c'era assolutamente.. Mi pare che forse ti riferisce a quello inseguito col fucile, sinceramente non mi ricordo qual è la.. Voglio dire, in ogni caso non ci poniamo il problema, da noi può capitare che per esempio il debitore dica "guardi, siamo usciti in ventottesima pagina sulla Gazzetta del sud con l'avviso, appena vendiamo usciremo in prima pagina perché l'ammazzo", può capitare anche questo però è chiaro che a quel punto il custode non va lasciato solo perché è una responsabilità morale anche nostra quella di garantire a questi giovani disgraziati, chiamate-li come volete, quella di dare tutta l'assistenza necessaria, non c'è dubbio tra l'altro che nel caso a cui fa riferimento Roberto hanno riacquistato

l'immobile parenti del mafioso, ma non c'è dubbio che lo Stato comunque ha affermato la sua forza, penso che anche il nostro ruolo deve essere questo, cioè quello di dare il senso della presenza, non siamo un presidio di libertà, noi rappresentiamo lo Stato, rappresentiamo la Repubblica e quindi la forza coattiva del titolo che andiamo ad eseguire, penso che sia sostanzialmente l'essenza effettiva del nostro ruolo, a meno che non dobbiamo bearci semplicemente del fatto che siamo appellati Giudici e quindi abbiamo una sorta di autorevolezza che promana dal ruolo ma mi sembra una visione un po' riduttiva insomma

Dr. Fanticini: l'autorevolezza possiamo poi anche utilizzarla come arma, cioè, adesso la forza pubblica, molti sanno che anche su richiesta degli ufficiali giudiziari la forza pubblica recalcitra. Beh, qui si tratta poi di rivolgersi alle autorità competenti, io avevo mandato sulla mailing list, tempo addietro, una circolare che era abbastanza dura, però con la quale ci rivolgevamo, io e il Presidente del Tribunale, al questore, al comandante dei Carabinieri facendo presente che se l'ufficiale giudiziario richiede l'ausilio della forza pubblica non è facoltativa, è vero che hanno anche tante altre cose da fare ma tra i compiti istituzionali della forza pubblica c'è anche quello di prestare assistenza per le attività di rilascio coatto. Una cosa minuscola prima di passare all'ordine nei confronti del terzo che è altra questione importante. Il tempo che viene lasciato al debitore prima dell'esecuzione dell'ordine di libera-

zione non è solo per favorire l'estinzione o ricatto, o chiamiamolo come ci pare, in realtà ci sono numerosi strumenti, processuali, tipo la richiesta di sospensione fino a 20 giorni prima, 624 bis, o anche altri strumenti inventati nelle prassi, sentivo la promessa del fatto del terzo di cui parlava il collega Orlando, a Reggio per esempio abbiamo instaurato questa cosa, i custodi hanno instaurato questa cosa che è un contratto fatto tra il custode e l'occupante dell'immobile dove il custode lo fa ed è sottoposto a condizione sospensiva dell'approvazione da parte del Giudice dell'esecuzione, il custode stipula un contratto con l'occupante dell'immobile il quale garantisce che entro 30 giorni dalla gara, 40 giorni dalla gara, 60 giorni dalla gara libererà l'immobile, lo lascerà libero da cose e persone. Si impegna a versare una somma significativa a titolo di penale in caso di mancato rilascio, la versa, con assegno che consegna, o versamento che fa direttamente al custode giudiziario, la somma sarà restituita senza interessi nel caso in cui l'occupante effettivamente liberi l'immobile spontaneamente o nel caso in cui il Giudice revochi l'ordine di liberazione perché, per esempio, l'aggiudicatario ha chiesto che l'immobile non.. Di esonerare il custode dall'onere di liberare l'immobile, questo capita soprattutto quando ci sono parenti interessati all'acquisto

Dr. Sajia: bene, io a questo punto, se siamo d'accordo, passerei molto velocemente ad una questione che in realtà meriterebbe davvero molto più tempo e cioè quella re-

lativa ai rapporti con il terzo occupante dell'immobile. Sostanzialmente il criterio fondamentale che può, come dire, governare la risoluzione dell'an su cui faceva riferimento prima Enrico Astuni è quella relativa ovviamente alla opponibilità del titolo alla procedura e quindi, nella sostanza, il criterio fondamentale è quello di andare a seguire una sorta di successione a titolo particolare debitore - custode, cioè voglio dire che noi potremmo, nella sostanza, ma su questo non né uniformità di vedute e quindi stimolerei immediatamente il dibattito, il problema è quello relativo una sorta di successione intervivos tra la posizione del debitore e quella del custode, con riferimento alla situazione possessoria concreta dell'immobile, e cioè se il custode, quindi il Giudice dell'esecuzione possa emettere il provvedimento nella misura in cui il suo interlocutore originario, unico, sia colui, il terzo che mutua la posizione, ho detto male, scusate, la successione, mi riferisco ovviamente non a debitore - custode ma debitore - terzo, cioè se il Giudice ha come interlocutore un terzo che mutua la sua posizione relazionale con il bene, con riferimento ad un'epoca successiva al pignoramento, ovvero se invece lui abbia mutuato la propria posizione dal debitore antecedentemente al pignoramento, addirittura sia in posizione conflittuale con il debitore, immaginiamo il caso, che probabilmente non sarà neppure tanto di scuola, dell'occupante abusivo dell'immobile. Nella sostanza il problema è quello di andare poi a verificare se in

concreto il Giudice possa emettere tout cours il provvedimento, l'ordine di liberazione nei confronti di qualsiasi terzo, ovvero se debba graduare evidentemente l'emissione con riferimento alla necessità che il custode si munisca di titolo giudiziale esterno rispetto al procedimento esecutivo. Nella sostanza il criterio temporale scriminante è proprio quello relativo al momento in cui viene eseguito il pignoramento, per cui tutto quello che avviene dopo, immaginiamo appunto che il debitore subisca il pignoramento nella disponibilità totale dell'immobile, tutto ciò che viene dopo, in base al criterio evincibile dal 560 secondo comma, se non erro, per cui la locazione va comunque autorizzata dal Giudice dell'esecuzione altrimenti è inopponibile, tutto ciò che avviene dopo comporta l'equiparazione totale del terzo nella disponibilità dell'immobile rispetto al debitore e quindi la totale soggezione del terzo all'ordine di liberazione. Il problema è invece quello relativo al tipo di provvedimento da emettere nei confronti del terzo che abbia titolo opponibile, e quindi qui direi che è pacifico, sostanzialmente, che il custode debba evidentemente munirsi di un titolo giudiziale esterno, il problema ancora tuttora aperto è quello relativo al terzo detentore con titolo opponibile originariamente alla procedura ma in realtà con titolo scaduto, classico esempio è quello del contratto di locazione scaduto e non rinnovato, tralascio la questione relativa alla rinnovazione tacita perché, direi, è abbastanza pacifico, se volete ci torniamo.

Approfitto della presenza di Franco De Stefano e di Enrico Astuni, che si sono occupati specificamente della questione, perché il problema è se, appunto, possa essere emesso nei confronti del terzo tout cours equiparando, sostenendo una sorta di anticipazione temporale degli effetti dell'ordine di liberazione rispetto al decreto di trasferimento, e quindi all'ordine di liberazione ivi contenuto, oppure se in ogni caso sia necessario, rispetto a quei terzi cui facevo riferimento prima, sia in ogni caso necessario munirsi di un titolo esecutivo, titolo giudiziale esterno con condanna al rilascio

Dr. Fanticini: aggiungo solo due cose sulle questioni più controverse, sempre guardando questo grafico, che prima abbiamo guardato molto rapido, tutti sono d'accordo, quasi tutti, sul fatto che in occupazione sine titolo il Giudice possa e debba ordinare la liberazione, così come in caso di contratti successivi al pignoramento, quasi tutti sono concordi. I problemi si hanno sulle locazioni/affitti a canone vile, quindi con applicazione dell'Art. 2923, che però fa riferimento all'acquirente e quindi non al custode giudiziario, e sulla natura da attribuire al diritto di assegnazione della casa familiare. Sulla questione dell'Art. 2923 vi segnalo giurisprudenza Bolognese pubblicata sulla rivista "esecuzione forzata", commenti dottrinali, c'era anche Vaccarella, se non ricordo male, che sosteneva l'applicabilità del 2923 e la legittimazione del custode. Una interpretazione recente, guardando l'Art. 560, potrebbe essere quella

di attribuire al custode una legittimazione, perché questi esercita tutte le azioni necessarie per ottenere la disponibilità, ovviamente disponibilità materiale, non disponibilità giuridica di un immobile pignorato, e se il custode esercita anche dopo il decreto di trasferimento queste azioni, qual è l'azione principale che spetta dopo il decreto di trasferimento all'aggiudicatario che diviene acquirente? Quella dell'Art. 2923 e quindi sulla base di questo ci sono precedenti cautelari, Art. 700 emessi in favore del custode, confermati poi anche in sede di reclamo, a Reggio Emilia, Bologna, in altre città, i 700 che ordinano il rilascio nelle mani del custode. Altro strumento utilizzato dal custode è quello, quando il canone è vile, spesso e volentieri il contratto è simulato, e quindi anche un 700 anticipatorio di una pronuncia di simulazione è stato emesso per esempio dalla sezione agraria del Tribunale di Reggio Emilia confermato dalla Corte d'Appello di Bologna. Su questo Art. 2923..

Dr. Sajia: vorrei un attimo stimolare sulla questione relativa all'opponibilità De Stefano

Intervento Franco De Stefano: Salerno. Riprendendo anche in questo caso uno spunto del Tribunale di Monza mi sono trovato ad approfondire in un decreto di trasferimento, che mi risulta fosse uno fra i pochi pubblicati con nota neutra, ma è già tanto non averla avuta critica, il problema della estensibilità, o meglio, della estensione dell'ordine del decreto di liberazione, come si doveva inventare all'epoca. Ho ritenuto, ma

sul punto anche Enrico Astuni ha scritto parecchio sulla estensione del titolo esecutivo in questo frangente, ho ritenuto di poter anticipare al momento dell'emanazione dell'ordine o il decreto di liberazione la normativa o comunque l'interpretazione assolutamente pacifica in tema di decreto di trasferimento. Nessuno ha mai sostenuto che il decreto di trasferimento nei confronti del senza titolo, ma anche di colui che per qualunque causa è succeduto al debitore in una posizione non opponibile alla massa dei creditori, o comunque al creditore procedente, dovesse munirsi di nuovo titolo, d'altra parte verrebbe meno la stessa essenza del titolo esecutivo se mutata semplicemente la persona del debitore ci si dovesse munire di un altro titolo esecutivo nei confronti della persona che avesse l'avventura di trovarsi davanti nella esecuzione forzata. Sulla base di questo principio ho ritenuto quindi assolutamente sostenibile che l'ordine o il decreto di liberazione possa essere eseguito nei confronti non solo dell'occupante senza titolo ma anche dell'occupante con titolo inefficace in quanto inopponibile, è vero arrogando, tra virgolette, al Giudice dell'esecuzione una valutazione tendenzialmente propria del Giudice della cognizione, fuori di metafora, contratto di locazione scaduto? Rinnovato? Rinnovazione automatica? No, la Cassazione ci viene in aiuto, secondo me fa un salto logico ma ci viene in aiuto, anche la locazione, anche la rinnovazione della locazione va previamente autorizzata dal Giudice dell'esecuzione, tre Cassazioni

costanti, ma sono vecchie, beh, il '99 non mi sembra tanto vecchio, poi in ogni modo i principi ci sono, la Cassazione c'è, non vedo perché dobbiamo ulteriormente pensarci. Il senza titolo, il senza titolo opponibile, per me il Giudice dell'esecuzione, vivaddio, comprime i gradi di giurisdizione? Non è vero, l'ordine di esecuzione, una volta decreto, poteva essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi, poteva andare Cassazione, voglio dire, non mi preoccuperei di una compressione dei diritti del terzo, è chiaro che se c'è una seria questione io sospendevo l'ordine di liberazione, altrimenti noi vanifichiamo la stessa essenza del titolo esecutivo, munirmi di un titolo per poter eseguire il titolo mi sembra francamente, altro che nipoti di Bisanzio, veramente una superfetazione quasi, perdonatemi, onanistica dell'interpretazione, abbiamo un titolo, va eseguito nei confronti di chiunque, quelle formule che si mettono nel "comandiamo.." e così via, recuperiamole, non ce n'è bisogno, è questione di estensione non ultra partes ma di successione nella posizione di fatto in cui si trova il debitore a seguito del titolo esecutivo, secondo me, non so se Enrico..

Dr. Sajia: chiederei ad Astuni di replicare, anche esporre un po' la..

Intervento Enrico Astuni: io sono d'accordo, ma l'aveva scritto prima di noi anche Roberto Fontana, che il decreto di liberazione senz'altro, quello emesso a seguito dell'aggiudicazione, anticipa gli effetti del decreto di trasferimento, quindi non è possibile che il de-

creto di trasferimento abbia un'efficacia erga omnes e il decreto di liberazione abbia un'efficacia minorata, io su questo sono assolutamente d'accordo. C'è una questione, perché ci sono delle situazioni in cui probabilmente è possibile l'efficacia del decreto di trasferimento, e quindi anche dell'ordine di liberazione, posta aggiudicazione, e non è possibile invece, forse, dico forse, dubitativamente, un ordine di liberazione immediato, per esempio: usufrutto ex Art. 2812, viene pregiudicato se la vendita forzata è promossa da creditore ipotecario, fintanto che però non abbiamo la vendita potrebbe essere che quell'usufruttuario abbia diritto a restare lì. Idem dicasi per la posizione che io assimilo a quella dell'usufruttuario ex 2812 dell'assegnatario della casa coniugale quando c'è un'ipoteca anteriore al provvedimento o alla trascrizione del provvedimento

Dr. Fontana: a quale soluzione arrivi su quello? Cioè, provvedimento di assegnazione della casa del coniuge anteriore al pignoramento ma successivo all'ipoteca

Dr. Fanticini: lo qualifichi come diritto reale minore?

Intervento Enrico Astuni: io, a prescindere dalla qualificazione, io ho fatto un ragionamento di tipo funzionale, cioè ho letto il 2812 come una norma che non consentiva la persistenza di situazioni in cui il bene.. Il punto è questo, la locazione di per sé è compatibile con l'ipoteca, perché? Perché non c'è il godimento diretto, però c'è la percezione dei canoni, va bene. Ci sono diritti reali che però svuotano il bene ipotecato e lo svuotano sia del godimento diret-

to, sia di quello indiretto, perché non c'è né diritto ai canoni, né diritto a starci personalmente, e sono i casi del 2812, usufrutto, uso ed abitazione, in che categoria collochiamo l'assegnatario della casa coniugale? Ma in quella lì perché egualmente ragioniamo di un diritto, di una situazione..

Dr. Fanticini: adesso ci arriviamo alla casa familiare, ci anticipi

Dr. Fontana: certo, però visto che ormai i minuti sono.. è un flash utile questo, di riflessione quantomeno

Intervento Enrico Astuni: mi sono collegato ma non volevo..

Dr. Fanticini: no no, scherzo, scherzo

Intervento Enrico Astuni: un'altra questione, 2923, sul 2923 io credo che il custode possa agire per far valere la locazione a canone vile o, se preferite, che la inopponibilità all'aggiudicatario della locazione a canone vile consenta il rilascio senza munirsi di un nuovo titolo, quale sarà poi la dinamica? C'è un'opposizione all'esecuzione per rilascio perché questo qui dice "no, fermi qui, io ho una locazione anteriore", riconvenzionale in sede di opposizione, o eccezione in sede di opposizione "no, guarda, tu non puoi farmi valere quella locazione perché io ti eccipisco il 2923", posso eccepirte? Sì, perché io custode agisco per conto dell'aggiudicatario, anche se a spese della procedura, d'accordo? Ultima questione, simulazione o revocatoria. A me sta capitando una prassi che sto cercando di scoraggiare per quanto possibile, e sono locazioni trascritte trentennali, con pagamento anticipato dei canoni. Allora, pagamen-

to anticipato dei canoni secondo me è una baggianata perché non trascrivono la liberazione dal fitto, e quindi dovrebbero comunque pagare una seconda volta, però quello che conta è che chiaramente sono delle simulazioni pazzesche. A me è capitato, tramite il custode, di scoprirne una e di scoprirla in sede esecutiva, come? Perché c'era un appartamento, una baita montana, con questa benedetta locazione trentennale, rintracciamo tramite il custode la persona del conduttore e diciamo "a questo punto ci paghi i canoni" perché lì non avevano avuto la bella provvidenza di farseli pagare anticipatamente, in modo da provocarlo. Risposta del conduttore "no, guarda che io lì non ci ho mai messo piede" dico "allora ci faccia avere il recesso che a suo tempo aveva fatto" e c'era una risoluzione consensuale due giorni dopo la locazione prima ancora che finisse trascritto questo benedetto contratto, quindi, voglio dire, chiaramente l'azione di simulazione o la revocatoria rientrano, come diceva Giovanni, nel discorso delle azioni finalizzate alla liberazione, come mezzo a fine, e quindi io su questo credo che non direi altro

Dr. Fontana: prima di chiudere..

Dr. Sajia: ci comunicano che.. Siamo costretta a chiudere per evitare evidentemente che tutto l'uditorio resti senza la possibilità di pranzare nella sostanza, intanto è chiaro che lo sfioramento dei tempi ci costringe un po' a saltare tutti gli aspetti, certamente non approfittiamo ulteriormente della pazienza dei colleghi perché comunque l'ora è tarda, ci sarà modo sicura-

mente anche nel Forum di sviluppare altri aspetti su cui volevamo soffermarci, che principalmente sono stati anche toccati, sfiorati in modo episodico, soprattutto con riferimento all'assegnazione della casa coniugale

Dr. Ferro: visto che sono presenti io direi di ringraziare intanto Salvatore Sajia, Giovanni Fanticini, Barbara Perna e Anna Ghedini, e poi Roberto ha una notizia da dare, che abbiamo costruito in queste ore

Dr. Fontana: questo incontro che abbiamo è stato un incontro sperimentale, era il tentativo di trasferire una metodologia di lavoro che è quella del Forum esecuzioni in una forma che desse luogo anche ad un contatto fisico e visivo, di conseguenza quando l'abbiamo messa in piedi, e poi magari oggi c'è stata magari qualche sbavatura, perché fa parte proprio della sperimentazione, l'avevamo messo in conto, non c'eravamo però prudenzialmente fatti proiezioni in avanti, perché volevamo vedere come andava, invece, visto che possiamo, almeno è nostro avviso ma anche di molti partecipanti, che l'iniziativa è andata bene, sia sotto il profilo dell'impostazione, dei contenuti, sia sotto il profilo anche del contesto che abbiamo scelto per realizzarla, ci siamo orientati, già in questa sede, a individuare una data del 2008 dove riproporre sostanzialmente, poi specificheremo diversamente i contenuti, vedremo qualche dettaglio organizzativo, però riproporre questo seminario, l'idea è quella di stabilizzarlo nel tempo, quindi sarebbe, diciamo, il secondo esperimento, se poi anche il secondo esperi-

mento andrà bene ci saranno le condizioni per stabilizzarlo nel tempo, e la data che avremo individuato è quella del sabato 27 settembre, lo dico ora perché poi magari nel pomeriggio qualcuno va via prima e dirlo alla fine.. Sabato 27 settembre, domenica 28 settembre 2008, quindi anticipandola rispetto alla formula in questo caso necessitata domenica - lunedì, quindi l'idea è: si arriva il venerdì sera e il seminario si svolge il sabato e la domenica, magari la domenica, anziché chiudere alle 7, chiudiamo alle 4 e mezzo e comunque sarebbe un monte orario superiore a quello oggi della domenica pomeriggio e del lunedì. Quindi, noi contiamo anche di costruirlo ovviamente attraverso il Forum, che è il grande vantaggio e l'orizzontalità del Forum, insieme l'impostazione e il contenuto ed anche del coinvolgere, del trasmettere il successo di questa iniziativa anche agli altri iscritti al Forum, Massimo ha dato una risposta polemica adesso sul Forum esecuzioni.. Lui ha risposto in diretta sul Forum, una battuta polemica.. Quindi, allora, l'informazione è che saremmo orientati a individuare 27 e 28 settembre 2008

Dr. Ferro: abbiamo già prenotato qui

Dr. Fontana: per non compromettere lo svolgimento delle relazioni odierne io chiedo a tutti alle 2 e mezza, ma non un minuto in più, perché altrimenti sacrifichiamo i colleghi che devono relazionare, il che non mi pare giusto